

Avviso pubblico per l'iscrizione all'albo dei soggetti qualificati al trasporto sociale per l'Area Pratese

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Comune di Prato, in qualità di Soggetto erogatore dei servizi socio-assistenziali per conto della Società della Salute Area Pratese nel triennio 2016-2018, visto il Regolamento per l'erogazione del servizio di trasporto sociale approvato con deliberazione della Assemblea dei Soci Società della Salute n. 14 del 14/6/2017, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1642 del 21/6/2017, pubblica il presente Avviso allo scopo di istituire un Albo di soggetti idonei al trasporto agevolato (di seguito, per brevità anche "Operatori") di persone disabili e di anziani non autosufficienti.

2. Il presente Avviso ha, in primo luogo, finalità di ricognizione circa l'eventuale presenza e disponibilità di Operatori in misura idonea a fornire risposta al complessivo fabbisogno di servizio esistente sul territorio dell'Area Pratese. Pertanto l'effettiva operatività dell'Albo è subordinata al buon esito della ricognizione medesima. All'esito della scadenza dell'Avviso l'Amministrazione valuterà i risultati della ricognizione adottando i provvedimenti consequenziali ed opportuni.

3. L'Albo, ove istituito, avrà scadenza coincidente con quella della Convenzione d'Area Pratese per la gestione dei servizi socio assistenziali e quindi al 31/12/2018.

Articolo 2 – Soggetti ammessi e requisiti

1. Possono presentare domanda per l'iscrizione all'Albo i soggetti appartenenti al c.d. "Terzo Settore", come individuato dall'art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001 le cui attività siano rivolte a portatori di handicap e/o anziani e ciò risulti dal loro statuto e/o atto costitutivo.

2. I Soggetti interessati, ai fini dell'iscrizione, dovranno dichiarare i seguenti requisiti:

- a) possesso dell'accreditamento ai sensi della L.R. Toscana n. 82/2009;
- b) iscrizione all'apposito registro regionale previsto dalla normativa vigente;
- c) non ricorra nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d) essere in regola con l'applicazione della L. 68/1999;
- e) essere in regola con l'applicazione del D. Lgs. 81/2008;
- f) disponibilità giuridica e materiale di risorse strumentali (automezzi) conformi alla vigente normativa in materia nonché di risorse umane (autisti, accompagnatori) adeguati a garantire l'effettività del servizio e la capacità di assicurare continuità al trasporto;

- g) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari;
- h) aver già maturato, alla data di presentazione della candidatura, un'esperienza specifica maturata nel settore di almeno un anno e verificabile.

Articolo 3 – Caratteristiche dell'albo

1. L'iscrizione all'Albo non costituisce di per sé fonte di diritto o di legittima pretesa alcuna da parte del Soggetto iscritto nei confronti del Comune di Prato. Il servizio viene erogato dall'Operatore in favore del cittadino-utente sulla base della scelta da questi effettuata ed attivato su richiesta del competente Ufficio amministrativo del Comune di Prato.

2. Il Comune di Prato esercita il potere-dovere di indirizzo, di vigilanza, controllo e sanzionatorio al fine di garantire il mantenimento dei requisiti e degli standard qualitativi e quantitativi da parte degli Operatori nonché il rispetto delle norme che disciplinano l'Albo.

3. L'Operatore dovrà garantire la continuità del servizio e non potrà dismettere alcuno degli utenti in carico senza aver conseguito la previa autorizzazione scritta da parte del Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Prato.

4. La dichiarazione di capacità operativa resa nella scheda esplicativa delle risorse umane e strumentali (modulo 3 – *scheda risorse umane e strumentali*), nei limiti quantitativi ivi indicati dal Soggetto che richiede l'iscrizione all'Albo, costituisce impegno incondizionato e senza riserva alcuna all'erogazione del servizio di trasporto sociale in favore degli utenti che abbiano prescelto quell'Operatore.

5. Salvo il limite minimo garantito e fermo l'obbligo di continuità del servizio di cui al punto precedente, l'Operatore ha comunque facoltà di accogliere richieste ulteriori ed eccedenti tale limite.

6. L'Operatore, valendosi delle risorse di rete proprie dell'Albo, potrà in ogni caso coordinarsi con altri Soggetti iscritti al fine di organizzare al meglio e razionalizzare i trasporti degli utenti che ha in carico. Anche laddove tale coordinamento comporti impiego di risorse strumentali e/o umane di altro Operatore, l'utente sarà considerato ad ogni fine in carico al Soggetto inizialmente prescelto.

7. È altresì facoltà dell'Operatore prescelto, in caso di difficoltà logistico-organizzative, proporre all'utente una soluzione di trasporto con altro Soggetto iscritto all'Albo che sia stato previamente interpellato dallo stesso Operatore. In questo caso, raccolto l'assenso espresso da parte del cittadino e dell'altro Operatore, i Servizi Sociali potranno autorizzare il cambio di Operatore e l'utente risulterà formalmente in carico a quest'ultimo.

Articolo 4 – Modalità di iscrizione all'albo

1. All'Albo per il servizio di trasporto sociale si accede tramite presentazione di apposita domanda di iscrizione da presentarsi secondo le modalità indicate al successivo comma 3.

2. La presentazione della domanda di iscrizione all'Albo costituisce e comporta piena adesione e accettazione da parte del richiedente di tutte le condizioni di cui al presente Avviso nonché del Regolamento della Società della Salute per l'erogazione del servizio di trasporto sociale.

3. La domanda di iscrizione all'Albo, redatta conformemente al modulo 1) (*domanda di iscrizione*) allegato al presente Avviso pubblico, potrà essere presentata a mezzo PEC all'indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it oppure consegnata a mano in busta chiusa o spedita a mezzo raccomandata A/R all'Ufficio Protocollo generale del Comune di Prato, in Piazza del Pesce n° 9 – CAP 59100, Prato.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato per il giorno 21 luglio 2017.

In caso di domande presentate all'Ufficio Protocollo Generale si invita a verificare preventivamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico direttamente consultabili sul sito web istituzionale del Comune di Prato.

Quanto alle domande pervenute per Raccomandata A/R, si precisa che fa fede la data di arrivo al protocollo generale e non la data di spedizione.

La domanda dovrà essere individuabile attraverso l'indicazione della dicitura "*Domanda di iscrizione all'Albo per il servizio di trasporto sociale d'Area Pratese*" da riportarsi nell'apposito campo dell'oggetto della PEC oppure, se fatta pervenire in formato cartaceo, sul fronte del plico.

4. La domanda di iscrizione all'Albo dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dal Rappresentante legale e fatta pervenire unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Statuto e atto costitutivo ovvero altra documentazione analoga;
- Scheda anagrafico-identificativa dell'Operatore (modulo 2);
- Scheda esplicativa delle risorse umane e strumentali (modulo 3);
- Progetto esplicativo delle modalità di organizzazione e di effettuazione del servizio - incluse eventuali migliorie proposte rispetto agli standard qualitativi richiesti da intendersi come minimi-, oppure eventuale carta dei servizi;
- Copia del presente Avviso sottoscritta in ogni pagina per accettazione da parte del Rappresentante Legale;
- Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

5. La Commissione, composta dal Dirigente del Servizio Sociale del Comune di Prato e da due Assistenti Sociali, valuterà le domande pervenute e, sussistendone i presupposti e i requisiti, proporrà l'iscrizione all'Albo che verrà successivamente disposta con provvedimento dirigenziale entro sessanta giorni.

La Commissione, ove rilevi elementi che potrebbero ravvisare il non accoglimento della domanda può disporre per l'acquisizione dei necessari chiarimenti e/o integrazioni sospendendo il termine procedimentale ed assegnando un termine perentorio al soggetto istante.

6. Il Comune di Prato comunicherà a ciascun interessato l'esito del procedimento di iscrizione dandone al contempo pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

7. Eventuali richieste di approfondimenti o chiarimenti possono essere inoltrate all'indirizzo email anziani@comune.prato.it o al fax 0574/1837360. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito web del Comune di Prato nella sezione "Concorsi, gare e avvisi".

8. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che Responsabile del Procedimento oggetto del presente Avviso Pubblico è il Dirigente del Servizio Sociale e Rapporti con SdS del Comune di Prato.

Articolo 5 - Caratteristiche del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nell'accompagnamento di persone con compromissione della propria autonomia attraverso l'impiego di automezzi e personale idonei allo svolgimento del servizio.

L'accompagnamento deve intendersi dall'abitazione dell'utente all'interno della struttura di destinazione - e viceversa - con presa in carico da parte degli operatori autorizzati e/o dei familiari o persone di riferimento.

In casi eccezionali, in attuazione di progetti e/o attività temporanei sulla persona proposti dai Centri diurni, potranno essere richieste variazioni del piano di trasporto presso sedi diverse da quella propria del Centro Diurno previa tempestiva valutazione condivisa, con gli Operatori interessati, della fattibilità del trasporto sul piano logistico.

2. Il servizio può essere effettuato con mezzo di trasporto – eventualmente attrezzato - senza accompagnatore ovvero con accompagnatore allorché richiesto.

In casi di soggetti che presentano bisogni complessi di natura socio-sanitaria sarà elaborato un progetto specifico e personalizzato per la persona che potrà prevedere la necessità o meno della presenza di accompagnatore specializzato e, più in generale, indicherà la necessità di eventuali accorgimenti e tutele particolari atte a garantire la sicurezza del trasporto.

3. Il territorio di riferimento del servizio coincide di regola con quello della Provincia di Prato. Eccezionalmente, il servizio potrà estendersi al territorio di Province limitrofe previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Prato e consensuale definizione delle condizioni economiche, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 8.

4. Il servizio viene reso tenendo conto delle caratteristiche del trasporto secondo le indicazioni fornite dai Servizi Sociali e potrà avere ad oggetto una o più delle percorrenze previste dal Regolamento della Società della Salute per l'erogazione del servizio di trasporto sociale.

5. Gli Operatori del trasporto sociale, nell'organizzazione dei loro servizi, sono tenuti a garantire lo scrupoloso rispetto degli orari di ingresso e di uscita della struttura di destinazione. Parimenti sarà cura degli Operatori del trasporto sociale segnalare tempestivamente eventuali ritardi imputabili a una condotta non corretta da parte degli utenti affinché il Comune di Prato possa richiamare gli stessi ad un pieno rispetto delle condizioni di trasporto.

Gli Operatori sono in ogni caso tenuti, con il massimo preavviso possibile, a contattare gli utenti ovvero i loro referenti in caso di eventuali disservizi, disagi o ritardi che siano dovuti ad eventi eccezionali o non prevedibili.

Parimenti, il Comune di Prato comunicherà tempestivamente agli Operatori tutte le informazioni di rilievo di cui venga a conoscenza e che possano avere risvolti operativi nell'organizzazione del servizio.

6. L'Operatore, nell'effettuare la prestazione richiesta garantisce:

- che il mezzo utilizzato, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del vigente Codice della Strada, sia in condizioni di pulizia e manutenzione tali da assicurare un tragitto decoroso che rispetti il benessere dell'utenza;
- che l'utente venga posizionato sul mezzo secondo le disposizioni previste dal vigente Codice della strada;
- che l'utente venga accompagnato a destinazione ed affidato al personale di riferimento del luogo di destinazione;

- che vengano rispettate le norme di sicurezza stradale;
- il supporto, ove richiesto, di accompagnatori in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle capacità fisiche se del caso, necessarie allo svolgimento del servizio.

7. È esclusa ogni forma di avvalimento o collaborazione a qualsiasi titolo da parte, dell'Operatore, della collaborazione di Soggetti terzi, non iscritti al presente Albo.

Articolo 6 - Procedura di attivazione e erogazione del servizio

1. Il Comune di Prato, sussistendone i presupposti e secondo le procedure definite nell'apposito Regolamento, dispone l'attivazione del servizio in favore dell'utente sulla base del progetto assistenziale personalizzato e per la durata ivi indicata.

2. La richiesta di attivazione da parte del Comune di Prato avviene trasmettendo all'Operatore apposita scheda in cui sono indicati:

- i dati anagrafici del beneficiario;
- i recapiti del beneficiario e/o di eventuali persone di riferimento;
- il chilometraggio previsto;
- le modalità di effettuazione e le caratteristiche del trasporto.

3. L'Operatore prescelto, tenuto conto delle indicazioni relative al trasporto da attivare, provvederà a contattare l'utente concordando le modalità di avvio del servizio.

4. L'Operatore, a partire dal giorno in cui riceve la comunicazione dai Servizi Sociali, è tenuto ad attivare il servizio in favore del cittadino entro e non oltre tre giorni lavorativi dando nel medesimo termine riscontro al Servizio Sociale dell'avvenuta presa in carico.

Articolo 8 – Valore del rimborso viaggi e modalità di pagamento

1. L'Amministrazione riconosce all'Operatore, a titolo di contribuzione e di rimborso onnicomprensivo delle spese da questo sostenute per l'espletamento del servizio, l'importo ad personam di € 6,20 per viaggi fino agli 8 chilometri ovvero di € 8,10 per viaggi superiori agli 8 chilometri.

A fronte di trasporti effettuati in presenza dell'accompagnatore del Centro Diurno, verrà anche riconosciuto il rimborso predetto per le tratte di trasporto dedicate e aggiuntive di andata e di ritorno dell'accompagnatore al Centro.

2. Si intende per "viaggio" il percorso dal luogo di partenza a quello di destinazione o viceversa, ivi compresi i tempi impiegati per il prelievo e il rilascio degli utenti e i tempi per le eventuali interruzioni tra l'espletamento di un servizio e l'altro.

Trattandosi di corresponsione a titolo di rimborso spese effettivo secondo un budget predefinito, ne deriva che:

- nel caso in cui i costi effettivi indicati nel rendiconto gestionale risultino superiori all'importo fatturato nel corrispondente mese, non si farà luogo ad alcun conguaglio in favore dell'Associazione;
- nell'ipotesi in cui i costi effettivamente sostenuti risultanti dal rendiconto gestionale siano inferiori all'ammontare del fatturato del corrispondente mese, si procederà al rimborso dell'importo delle spese effettivamente sostenute come risultanti dal rendiconto gestionale.

3. La liquidazione del rimborso spettante sarà effettuata dietro trasmissione:

- a) di regolare documentazione contabile e fiscale riferita al mese concluso;

- b) di regolare rendicontazione mensile dei viaggi effettuati redatta su base giornaliera e nominativa (secondo modulistica all'uopo trasmessa dall'Amministrazione);
- c) di regolare rendicontazione gestionale delle spese sostenute per l'organizzazione, la gestione e la restituzione del servizio svolto, sottoscritta dal responsabile del servizio e trasmessa unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (secondo modulistica all'uopo trasmessa dall'Amministrazione).

4. Il Comune di Prato, verificata la regolarità della fattura e della rendicontazione pervenuta nonché la posizione di regolarità contributiva dell'Operatore, provvederà al pagamento della fattura entro sessanta giorni dal ricevimento.

Articolo 9 – Clausole particolari

1. Il Soggetto iscritto è tenuto:

- al rispetto delle condizioni tutte previste nel presente Avviso nonché nell'apposito Regolamento approvato dalla Società della Salute dell'Area Pratese e nei correlati provvedimenti attuativi.
- a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionale per l'erogazione del servizio da parte di personale qualificato così come indicato al modulo 3) nonché a comunicare tempestivamente e formalmente ogni variazione o aggiornamento rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione.
- al rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 nel trattamento dei dati personali e sensibili di cui venga a conoscenza per causa ovvero in occasione del servizio svolto;
- a stipulare con idonea compagnia, polizza di assicurazione R.C.T. con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 unico per sinistro, a garanzia di sinistri che possano derivare ad utenti o terzi durante l'espletamento del servizio, ivi compresi gli infortuni del conducente e la copertura globale dei trasportati)
- a svolgere tutti gli adempimenti a suo carico secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008;
- a non utilizzare il nome o il logo del Comune di Prato ovvero della Società della Salute come veicolo o partner per campagne di raccolta fondi o altre attività non inerenti con il servizio di trasporto per il quale sussiste l'iscrizione all'Albo.

2. Il Soggetto iscritto si impegna altresì:

- nel caso in cui l'utente opti per la scelta di altro Operatore, a garantire la prosecuzione del servizio in suo favore fino alla effettiva presa in carico da parte del nuovo Operatore prescelto coordinandosi con questi nel passaggio delle consegne;
- a collaborare con il Comune di Prato, secondo le modalità da questi stabilite, per la rilevazione del gradimento da parte degli utenti sul servizio erogato;
- a trasmettere periodicamente, e comunque ogni volta che il Comune di Prato lo richieda, l'elenco del personale impiegato nel servizio in oggetto;
- a comunicare nominativo, recapiti e orari di reperibilità del proprio Responsabile del servizio per tutte le necessarie comunicazioni.

Articolo 10 – Sanzioni e recesso

1. In caso di violazione delle disposizioni che regolano il servizio di trasporto sociale il Comune di Prato potrà irrogare, all'Operatore individuato come responsabile, una sanzione pecuniaria ovvero, nei casi più gravi, disporre la sospensione dall'Albo fino a trenta giorni ovvero la cancellazione.

2. All'Operatore potrà essere comminata una pena pecuniaria pari ad € 50,00, fino ad un massimo di € 2.000,00, per ogni giorno di mancato espletamento del servizio in

violazione della capienza della capacità operativa dichiarata, ovvero in ogni caso di cessazione o sospensione non autorizzata del servizio nei confronti di utente in carico all'Operatore, anche oltre i limiti dichiarati nel caso previsto all'art. 3.4.

3. In ogni altro caso di violazione delle norme del presente Avviso che regolano le modalità di attivazione o svolgimento del servizio, verrà applicata una sanzione pari all'importo giornaliero che sarebbe stato riconosciuto a fronte del servizio svolto regolarmente.

4. Le sanzioni pecuniarie sono oggetto di compensazione contabile in sede di liquidazione delle spettanze e non sono comprensive dell'eventuale rimborso di spese eventualmente sostenute dall'utente per effettuare comunque il trasporto o di eventuali danni accessori.

5. La sanzione della sospensione dall'Albo e, nei casi più gravi, della cancellazione, può essere disposta in caso di:

- interruzione definitiva del servizio senza giusta causa;
 - gravi o reiterate violazioni degli obblighi di cui al presente Avviso tali da compromettere la regolarità del servizio, non eliminate a seguito di formale diffida;
 - inosservanza delle norme di legge, regolamentari o deontologiche attinenti al servizio;
 - impiego di personale professionalmente e moralmente non idoneo o qualificato, insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
 - subappalto;
 - perdita dei requisiti, generali o speciali, per l'iscrizione all'Albo;
- utilizzo del logo o del nome del Comune di Prato ovvero della Società della Salute come partner o veicolo per campagne di raccolta fondi o altre attività non attinenti con il servizio di trasporto sociale;
- elevata percentuale (oltre il 30%) di esito negativo delle valutazioni di qualità (customer satisfaction) da parte dei fruitori del servizio e/o perdurare di criticità segnalate a seguito di reclamo dell'utente.

6. Le contestazioni che possono comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie potranno essere formulate a mezzo email o fax ai recapiti indicati dall'Operatore. Questi ha facoltà di far pervenire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni.

Le contestazioni che possono comportare l'applicazione della sanzione della sospensione ovvero della cancellazione dall'Albo sono effettuate mediante raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC.

7. Il Soggetto iscritto può dichiarare formale rinuncia all'iscrizione all'Albo con preavviso di almeno 90 giorni dalla data prevista.

Articolo 11 – Foro competente

Per le controversie insorgenti fra il Comune di Prato e l'Operatore è competente in via esclusiva il Tribunale di Prato.